



TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA

Il Giudice del Lavoro dott. Matteo Buffoni, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27/3/2019, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento n. 1/2019 R.G. Lav., promosso dall'Organizzazione Sindacale DICCAP (Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali) della Provincia di Torino in persona del Segretario Provinciale dott. Piero Primucci, con sede in Collegno (TO), Viale Gramsci n. 22/B, elettivamente domiciliata in Torino, Via Palmieri n. 23 presso lo studio degli Avv.ti Paolo Berti e Paolo Bagnasco, che la rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso

-ricorrente-

contro COMUNE DI BORGARO TORINESE in persona del Sindaco dott. Claudio Gambino, con sede in Borgaro Torinese (TO), Piazza Vittorio Veneto n. 12, elettivamente domiciliato in Torino, Via San Quintino n. 43 presso lo studio degli Avv.ti Fiorella Lunardon ed Elisa Puccetti, che lo rappresentano e difendono come da procura in calce alla memoria di costituzione

-resistente-



1. Con ricorso *ex art.* 28 St. Lav. depositato il 2/1/2019 l'Organizzazione Sindacale DICCAP della Provincia di Torino esponeva le seguenti circostanze:

- presso il Comune di Borgaro Torinese era presente un Corpo di Polizia Municipale composto da otto dipendenti (due dei quali iscritti al DICCAP) e un Comandante, ruolo ricoperto, a partire dal 2016, dal dott. Massimo Linarello;
- fin dall'insediamento del dott. Linarello, le scelte organizzative del Comune (avallate dal nuovo Comandante) creavano forti tensioni all'interno del Corpo;
- in particolare, gli operatori di Polizia Municipale vedevano incrementare il monte ore di servizi straordinari (senza trarre alcun beneficio di ordine economico) e subivano continui cambiamenti nel piano di turnazione;
- il clima lavorativo, già teso per il rilevante carico di lavoro, si inaspriva ulteriormente a causa dei modi bruschi adottati dal dott. Linarello, che determinavano il progressivo deterioramento dei rapporti interpersonali tra il Comandante e i suoi sottoposti;
- a causa dell'insostenibilità del clima lavorativo, ben 5 operatori di Polizia Municipale chiedevano di essere trasferiti presso altre Amministrazioni, ma il Comune di Borgaro Torinese non rilasciava il necessario nullaosta;
- il DICCAP proclamava quindi lo stato di agitazione. Il 16/10/2018 le parti si incontravano presso la Prefettura di Torino per il tentativo di conciliazione previsto dalla legge 146/1990, ma il Comune restava



fermo sulle proprie posizioni di talché il Sindacato indiceva lo sciopero di un turno lavorativo per il 22/11/2018;

- il 12/11/2018 il Comune pubblicava sulla propria pagina Facebook una lettera del dott. Linarello, con la quale il Comandante del Corpo di Polizia Municipale criticava con toni offensivi il DICCAP, sminuendone il ruolo di fronte a quello svolto dalle “*storiche confederazioni sindacali*”;
- il DICCAP chiedeva al Comune l’immediata rimozione della lettera, ma tale richiesta non riceveva alcun riscontro. Al contrario, il pensiero del Comandante veniva ripreso, sotto forma di intervista, su due siti internet di notizie locali;
- lo sciopero del 22/11/2018 si svolgeva con l’adesione del 100% dei lavoratori, con la sola esclusione di quelli adibiti ai servizi essenziali.

Tanto premesso, il DICCAP lamentava l’antisindacalità della condotta del Comune di Borgaro Torinese, che aveva veicolato le affermazioni del dott. Linarello (volte a ridicolizzare l’immagine del Sindacato non solo di fronte ai lavoratori, ma anche al cospetto dell’intera popolazione).

Il DICCAP chiedeva dunque al Giudice di sanzionare la sopradescritta condotta mediante gli strumenti offerti dall’art. 28 St. Lav., invocando, in particolare, la pubblicazione dell’emanando decreto sulla pagina Facebook e sul sito internet del Comune, nonché sugli organi di stampa più diffusi nel territorio comunale; il Sindacato domandava altresì che venisse ordinato al Comune di astenersi, per il futuro, da comportamenti analoghi a quelli censurati nel ricorso.



Il Comune di Borgaro Torinese si costituiva in giudizio il 13/2/2019 mediante il deposito di una memoria con la quale in via pregiudiziale eccepiva la carenza di legittimazione ad agire in capo al DICCAP, e nel merito contestava la censura di antisindacalità osservando che le affermazioni del Comandante Linarello rispettavano i requisiti di pertinenza, continenza sostanziale e continenza formale, rientrando dunque nei limiti del diritto di critica (anche alla luce della fisiologica conflittualità propria delle relazioni sindacali). Dal punto di vista delle conseguenze sanzionatorie *ex adverso* invocate, il Comune eccepiva l'inammissibilità della "condanna in futuro"; inoltre la pubblicazione del decreto sui quotidiani di rilievo nazionale era da ritenersi eccedente rispetto al danno di immagine prospettato dal Sindacato.

Tanto premesso, il Comune concludeva per l'inammissibilità delle domande avversarie e comunque invocava il loro rigetto nel merito.

In corso di causa veniva esperito un articolato tentativo di conciliazione, che però sortiva esito negativo. Quindi all'udienza del 27/3/2019 i difensori esponevano oralmente le rispettive argomentazioni e il Giudice, terminata la discussione, tratteneva la causa a riserva.

2. In prima battuta occorre prendere in esame la questione pregiudiziale sollevata dal Comune di Borgaro Torinese.

È noto che, in base all'art. 28, comma 1, St. Lav., la legittimazione attiva spetta agli "*organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse*". Il criterio più rigoroso per selezionare le associazioni sindacali legittimate ad invocare la repressione della condotta antisindacale



è quello c.d. oggettivo, in base al quale possono ricorrere *ex art. 28 St. Lav.* solo le organizzazioni che non siano espressione di una realtà ristretta sul piano territoriale ma abbraccino un ambito che coincide, almeno potenzialmente, col territorio dello Stato (cfr. Corte Cost., sentenza n. 30/1990; Cass., sentenza n. 10324/1998; Cass., sentenza n. 9027/1991).

Ebbene, nella specie il Comune non ha contestato le allegazioni svolte dal DICCAP secondo cui il medesimo Sindacato *“opera nel Comparto Funzioni Locali ed è presente, con propri rappresentanti, su tutto il territorio nazionale”* (cfr. capitolo 1 del ricorso).

Inoltre lo stesso convenuto, a pag. 2 della memoria di costituzione, ha esposto i seguenti dati statistici:

- nel triennio 2013/2015 il DICCAP aveva una rappresentatività pari al 4,42% come media tra deleghe e voti (cfr. doc. 3 fasc. resistente);
- nel triennio 2016/2018 il DICCAP aveva una rappresentatività pari al 4,32% come media tra deleghe e voti (cfr. doc. 4 fasc. resistente);
- nel triennio 2019/2021 DICCAP ha una rappresentatività pari al 3,79% come media tra deleghe e voti (cfr. doc. 5 fasc. resistente).

Non rileva che le suddette percentuali siano inferiori rispetto al 5% previsto dall'art. 43, d.lgs. 165/2001, che costituisce la soglia legislativamente prevista per l'ammissione dei Sindacati alla contrattazione collettiva nazionale da parte dell'ARAN. Infatti il requisito della nazionalità ha carattere “contenutistico” e non formale, quindi esso non può essere ricavato da elementi statistici, essendo sufficiente, piuttosto, che il Sindacato sia diffuso sul territorio nazionale e svolga un'effettiva azione sindacale non su



tutto, ma su gran parte del territorio stesso (Cass., sentenza n. 5321/2017; Cass., sentenza n. 11322/2015; Cass., sentenza n. 2375/2015).

La sussistenza del requisito va dunque valutata in concreto (Trib. Bari, 9/7/2015), e tale valutazione, nel caso di specie, conduce a ritenere integrata la “dimensione nazionale” del DICCAP proprio sulla base degli elementi sopra evidenziati, i quali portano ad escludere il rilievo meramente locale del Sindacato ricorrente anche a prescindere dal formale superamento della soglia del 5% (che non rileva ai fini dell’art. 28, comma 1, St. Lav.).

Ne discende il rigetto dell’eccezione pregiudiziale del Comune.

3. Venendo al merito, le domande del DICCAP sono fondate nei termini di cui *infra*.

3.1. Le censure del DICCAP si incentrano essenzialmente sui seguenti passaggi della lunga lettera del Comandante Linarello, pubblicata sulla pagina Facebook del Comune di Borgaro Torinese in data 12/11/2018 (cfr. doc. 4 fasc. ricorrente e doc. 27 fasc. resistente):

- primo passaggio: *“SCIOPERO POLIZIA LOCALE: LA LETTERA DEL COMANDANTE LINARELLO Dopo un giusto periodo di riflessione, credo che sia giunto il tempo anche per il Comandante di fare chiarezza su alcuni fatti che stanno interessando il Corpo di Polizia Locale. Anzitutto occorre ridimensionare lo stato di agitazione sindacale. L’attivazione dello sciopero è partito solamente da un sindacato autonomo di categoria rappresentativo di qualche iscritto all’interno del corpo. Nulla è pervenuto dalle storiche confederazioni sindacali”*;



- secondo passaggio: *“Consapevoli che uno stato di agitazione basato sulle mere aspettative personali di mobilità non sarebbe stato degno di nota, si è preferito inventare di sana pianta un conflitto con il nuovo Comandante cercando di denigrarlo nonostante tutti gli attestati di stima da sempre ricevuti. Chi ha visto il lavoro svolto per il Comando e per la Città non può negare il contrario ... In verità nessuno si lamenta del lavoro del Comando che rappresento, anzi, è vero il contrario ... Lamentare un eccessivo carico di lavoro però non è un modo corretto di giustificare le proprie esigenze di mobilità ... Affermare infine che i turni di lavoro vengono spesso modificati per far fronte alle sempre più pressanti esigenze del territorio, rende la protesta maggiormente priva di significato. E’ vero l’esatto contrario. Sono frequenti le ripetute richieste di cambio turno provenienti dal personale. Tutte chiaramente legittime e pressoché totalmente accolte. Nel privato forse tanta bontà non sarebbe ammessa”*;
- terzo passaggio: *“Mi permetto infine una considerazione sulle modalità di effettuazione della protesta sindacale. Ho assistito negli anni a varie forme di sciopero, ma non mi era mai capitato di vedere che una sola sigla sindacale, senza alcun contraddittorio con il Comandante, attivasse lo stato di agitazione del personale di Polizia Locale senza aver verificato quanto presuntivamente affermato dai suoi iscritti. Nessun incontro o chiarimento è stato mai fatto o richiesto con il sottoscritto, l’unico che poteva dare eventuali risposte. Nemmeno mi era mai capitato di vedere il mancato*



coinvolgimento, nemmeno informativo, delle storiche confederazioni sindacali. Questo lascia molto a cui pensare”.

3.2. L'inquadramento giuridico della fattispecie presuppone un breve *excursus* finalizzato a chiarire la nozione di condotta antisindacale.

L'art. 28 St. Lav. non definisce i comportamenti illegittimi sotto il profilo strutturale, ma sotto quello teleologico: la tipicità della fattispecie si caratterizza attraverso l'individuazione del bene tutelato. La nozione di condotta antisindacale, quindi, è idonea ad abbracciare una serie aperta di fattispecie, comunque riconducibili alla violazione dei diritti sindacali emersi nell'ambito dell'evoluzione normativa e convenzionale, che ha lasciato volutamente imprecisata la descrizione dei comportamenti non consentiti.

Questa impostazione dottrinale è stata accolta dalla giurisprudenza, che ha qualificato in termini di antisindacalità le condotte che si rivelino idonee ad arrecare offesa ai beni protetti (Cass., sentenza n. 9250/2007; Cass., sentenza n. 13383/1999; Cass., sentenza n. 602/1979), anche a prescindere dall'effettiva verifica di un danno risarcibile e con la precisazione che l'art. 28 St. Lav. trova applicazione in tutte le ipotesi in cui la condotta datoriale pregiudichi la posizione, la credibilità o l'immagine sindacale (Cass., sentenza n. 212/2008; Cass., sentenza n. 9991/1998).

Più precisamente, i beni giuridici protetti dall'art. 28 St. Lav. consistono nel diritto di sciopero, nella libertà sindacale (concetto che abbraccia ogni aspetto concernente le modalità di organizzazione dell'attività sindacale) e soprattutto, per quel che qui rileva, l'attività sindacale (concetto che



abbraccia tutte le azioni attraverso le quali si concretizza la libertà sindacale).

Quanto si è appena detto riguarda l'elemento oggettivo della fattispecie tipizzata dall'art. 28 St. Lav. Si discuteva circa la necessità dell'elemento soggettivo, consistente nell'intenzionalità della condotta e quindi nella coscienza e volontà di porre in essere un comportamento idoneo a ledere il bene tutelato. La Cassazione a Sezioni Unite ha sposato la tesi dell'irrelevanza dell'elemento soggettivo, ritenendo sufficiente la lesione oggettiva degli interessi collettivi senza necessità di uno specifico intento lesivo datoriale (Cass., Sez. Un., sentenza n. 5295/1997). Resta fermo che il criterio teleologico sopra illustrato si traduce necessariamente nella interpretazione della norma in chiave volontaristica: in altre parole il giudice non deve andare alla ricerca dell'intenzione sottesa alla condotta, ma quest'ultima, nella sua oggettività, deve comunque risultare finalisticamente orientata.

Così ricostruito il sistema, è evidente che, pur in assenza di un principio di parità di trattamento tra le organizzazioni sindacali, non può non qualificarsi in termini di antisindacalità una condotta oggettivamente discriminatoria atta a incidere negativamente sulla libertà del sindacato minandone la credibilità e l'immagine, anche sotto il profilo della forza aggregativa (Cass., sentenza n. 212/2008; Cass., sentenza n. 11442/1991; Trib. Torino, 7/5/2010).

Al tempo stesso, però, occorre rammentare che non costituisce condotta antisindacale la critica al sindacato, se essa resta una critica di natura "politica" (Cass., sentenza n. 10031/2002).



3.3. Sulla scorta dei sopra esposti principi, i passaggi della lettera del Comandante Linarello devono essere apprezzati sulla scorta di criteri diversi.

Per ragioni di ordine logico va innanzitutto esaminato il secondo passaggio, con il quale il dott. Linarello ha “accusato” il Sindacato di aver “inventato di sana pianta” un conflitto interno al Corpo di Polizia Municipale e di aver denigrato il Comandante nonostante i numerosi attestati di stima da lui ricevuti; il carico di lavoro degli operatori, contrariamente a quanto lamentato dal DICCAP, non sarebbe affatto eccessivo, e la variazione dei turni di lavoro dipenderebbe non dall’arbitrio del Comandante, ma dalle frequenti richieste provenienti dal personale.

Pronunciandosi con riferimento a una fattispecie concreta non troppo dissimile a quella per cui è causa, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: *“Il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca in quanto non si concreta nella narrazione di fatti, ma nell’espressione di un giudizio o di un’opinione che, come tale, non può essere rigorosamente obiettiva. Ove il giudice pervenga, attraverso l’esame globale del contesto espositivo, a qualificare quest’ultimo come prevalentemente valutativo, anziché informativo, i limiti dell’esimente sono quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell’argomento e della correttezza di espressione”* (Cass. pen., sentenza n. 11211/1993: in questa sentenza, la Cassazione ha ritenuto la sussistenza dell’esimente a favore del comandante dei vigili urbani di un Comune che in una lettera pubblicata su un quotidiano, intervenendo nella controversia politico-sindacale tra la giunta e la polizia municipale, aveva manifestato l’opinione che la paventata, più stretta dipendenza dei vigili



dall'amministrazione, si risolvesse in una politicizzazione del corpo, determinata dall'esigenza di frenare lo zelo da loro dimostrato nel reprimere "illeciti più o meno gravi").

Nel caso che occupa sono senz'altro ravvisabili i requisiti della rilevanza sociale dell'argomento (quantomeno nel contesto locale di Borgaro Torinese, piccolo Comune di certo non frequentemente interessato dall'agitazione sindacale degli operatori di Polizia Municipale) e della correttezza di espressione (trattandosi di un'opinione manifestata in termini misurati, senza alcun "*attacco personale, con espressioni direttamente calibrate a ledere la dignità morale, professionale ed intellettuale dell'avversario e del contraddittore*", peraltro profferita in un contesto – quello della critica sindacale – in cui è lecito "*l'uso di un linguaggio più libero ed incisivo caratterizzato anche da espressioni forti e pungenti*": cfr. rispettivamente Cass. pen., sentenza n. 35992/2013 e Cass. pen., sentenza n. 46424/2013).

Sotto il profilo finora considerato, quindi, non è dato ravvisare alcun profilo di illiceità nella lettera pubblicata sul sito Facebook del Comune.

3.4. Il primo passaggio della lettera si presta ad essere valutato diversamente.

Nella parte iniziale dello scritto, infatti, il Comandante non ha mosso alcuna critica all'indirizzo del DICCAP. L'intento dello scrivente era piuttosto quello di "*ridimensionare lo stato di agitazione sindacale*" e quindi di tranquillizzare i cittadini, visto che lo sciopero era stato proclamato "*solamente da un sindacato autonomo di categoria rappresentativo di qualche iscritto all'interno del corpo*"; le "*storiche confederazioni*



sindacali” non si erano attivate, chiaro indice sintomatico, secondo l’opinione del Comandante, della scarsa importanza della protesta.

Non vi è chi non veda come espressioni di tal fatta siano suscettibili di arrecare un *vulnus* alla credibilità e all’immagine del DICCAP, anche sotto il profilo della *“forza aggregativa in termini di acquisizione di nuovi consensi”* (cfr. Cass., sentenza n. 212/2008); in particolare il confronto con l’atteggiamento asseritamente inerte dei Sindacati della Triplice – argomento utilizzato dal dott. Linarello allo scopo di suffragare la sua tesi circa la scarsa importanza dell’agitazione sindacale – è volto a porre in risalto la prospettata minore rappresentatività del Sindacato autonomo, in modo tale da pregiudicarne *“in misura notevole la azione ed il prestigio”* (Cass., sentenza n. 11442/1991).

In definitiva, il tenore dello scritto in esame è idoneo a generare negli iscritti – e più in generale in qualsiasi lavoratore – l’opinione che il DICCAP sia un’organizzazione sindacale *“debole”*, non meritevole di adeguata considerazione da parte del datore di lavoro, perché se lo sciopero fosse stato proclamato da un Sindacato della Triplice (esso sì, secondo la prospettazione del Comandante, munito di una solida base rappresentativa e in grado di far valere nelle opportune sedi gli interessi collettivi affidati alla sua tutela), allora la situazione sarebbe stata davvero preoccupante.

Si osserva, peraltro, che l’offesa al bene giuridico tutelato ha assunto dimensioni ancora maggiori in virtù della pubblicazione dello scritto del Comandante sul sito internet di notizie locali www.sullascia.net e sul quotidiano *on-line* *“La Voce”* (cfr. docc. 6 e 7 fasc. ricorrente).



3.5. Considerazioni analoghe valgono anche per il terzo passaggio censurato nel ricorso.

Nella parte finale del suo scritto, il dott. Linarello da un lato si è limitato a formulare ulteriori critiche all'atteggiamento del DICCAP (che, a suo dire, prima di proclamare lo sciopero non avrebbe nemmeno provato a interloquire con il Comandante allo scopo di verificare quanto affermato dai suoi iscritti): fin qui, nessun profilo di illiceità è ravvisabile, risultando rispettati – sulla scorta del medesimo ragionamento esposto nel paragrafo 3.3 con riferimento alla parte “centrale” dello scritto – i limiti del diritto di critica sindacale.

Dall'altro lato, però, il dott. Linarello ha ribadito la sua convinzione relativa alla “scarsa importanza” dello sciopero proclamato dal DICCAP, sigla sindacale asseritamente debole e isolata, che ha agito da sola senza coinvolgere in alcun modo le “*storiche confederazioni sindacali*”.

Anche quest'ultimo passaggio, dunque, possiede la sopra vista idoneità lesiva rispetto alla credibilità e all'immagine del DICCAP.

3.6. Essendo superflua qualsiasi indagine in ordine all'*animus* (cfr. quanto detto *supra*), dalle argomentazioni esposte nei paragrafi 3.4 e 3.5 consegue necessariamente la qualificazione in termini di antisindacalità del comportamento del Comune di Borgaro Torinese.

Ovviamente non rileva che la vicenda abbia visto coinvolto solo (o principalmente) il Comandante Linarello, essendo principio consolidato quello secondo cui il datore di lavoro risponde ai sensi dell'art. 28 St. Lav. non solo delle condotte che egli ha personalmente tenuto, ma anche di tutti



quei comportamenti che gli sono addebitabili in quanto posti in essere da soggetti che esercitano in tutto o in parte il potere datoriale.

In ogni caso il Comune ha consentito al Comandante di pubblicare lo scritto per cui è causa sulla sua pagina Facebook “ufficiale” e, una volta ricevuta la lettera con cui il DICCAP ne intimava la rimozione (cfr. missiva prodotta *sub* 5 fasc. ricorrente e *sub* 28 fasc. resistente), non ha provveduto in tal senso: quindi la responsabilità dell’ente locale non è solo di tipo indiretto.

3.7. In virtù di tutte le considerazioni che precedono, la domanda di accertamento proposta dal Di.C.C.A.P. deve essere accolta, con conseguente declaratoria di antisindacalità della condotta posta in essere dal Comune di Borgaro Torinese, consistita nell’aver permesso al dott. Massimo Linarello, Comandante del Corpo di Polizia Municipale, di pubblicare sulla pagina Facebook del medesimo Comune uno scritto contenente i seguenti passaggi (susceptibili di ledere la credibilità e l’immagine del DICCAP):

- *“SCIOPERO POLIZIA LOCALE: LA LETTERA DEL COMANDANTE LINARELLO Dopo un giusto periodo di riflessione, credo che sia giunto il tempo anche per il Comandante di fare chiarezza su alcuni fatti che stanno interessando il Corpo di Polizia Locale. Anzitutto occorre ridimensionare lo stato di agitazione sindacale. L’attivazione dello sciopero è partito solamente da un sindacato autonomo di categoria rappresentativo di qualche iscritto all’interno del corpo. Nulla è pervenuto dalle storiche confederazioni sindacali”;*
- *“Mi permetto infine una considerazione sulle modalità di effettuazione della protesta sindacale. Ho assistito negli anni a varie*



forme di sciopero, ma non mi era mai capitato di vedere che una sola sigla sindacale, senza alcun contraddittorio con il Comandante, attivasse la stato di agitazione del personale di Polizia Locale senza aver verificato quanto presuntivamente affermato dai suoi iscritti (...) Nemmeno mi era mai capitato di vedere il mancato coinvolgimento, nemmeno informativo, delle storiche confederazioni sindacali. Questo lascia molto a cui pensare”,

con la precisazione che l’antisindacalità è consistita anche nel non aver rimosso lo scritto sopra citato a seguito della formale richiesta del DICCAP.

Il Sindacato ricorrente ha poi invocato una “condanna in futuro”.

Secondo la tesi preferibile, il decreto *ex art. 28 St. Lav.* può contenere “ordini sanzionatori”, nel senso che l’ordine di cessazione della condotta antisindacale – nella specie già venuta meno, come desumibile dal fatto che il DICCAP non ha chiesto la condanna alla rimozione dello scritto lesivo – può anche colpire la rinnovazione in tempi brevi e immediati del comportamento ritenuto illecito. Ne consegue che deve essere ordinato al Comune di astenersi, per il futuro, da comportamenti analoghi a quello sopra descritto, cioè – in concreto – dal pubblicare sulla propria pagina Facebook o comunque sul suo sito internet “istituzionale” scritti lesivi della libertà sindacale del DICCAP.

Inoltre va disposta la pubblicazione del presente decreto nella bacheca comunale, nonché la pubblicazione del solo dispositivo sulla pagina Facebook del Comune di Borgaro Torinese e sul sito internet del medesimo Comune per un congruo periodo di tempo, che si determina in 30 giorni.



In verità il DICCAP ha chiesto che a questo provvedimento venga data maggiore diffusione, mediante pubblicazione a spese del Comune sulle testate giornalistiche a maggiore diffusione locale. Si ritiene, tuttavia, che l'ordine di pubblicazione sopra impartito costituisca misura integralmente soddisfacente, soprattutto in ragione della diffusione capillare della rete internet e considerato che i giornali più venduti a livello nazionale non hanno riportato lo scritto del Comandante, nemmeno nelle loro edizioni locali.

4. Come ha chiarito la giurisprudenza, il decreto *ex art. 28*, comma 1, St. Lav. è un provvedimento decisorio potenzialmente idoneo a concludere definitivamente il procedimento (in caso di mancata opposizione o di successiva estinzione del giudizio): per questa ragione, con il presente decreto è necessario statuire anche sul riparto delle spese processuali.

Esse seguono la soccombenza e, trattandosi di causa di valore indeterminabile, vengono liquidate secondo i parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 per le cause di lavoro di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00 (arg. *ex art. 5*, comma 6, D.M. cit.).

Le questioni di diritto trattate non si sono rivelate di particolare complessità, al pari di quelle di fatto (addirittura pacifiche in causa). Per questi motivi si stima congruo liquidare importi inferiori ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, cioè rispettivamente euro 2.500,00, euro 1.000,00 ed euro 2.500,00. Non essendo stata svolta attività istruttoria, nessun compenso viene invece liquidato per la corrispondente fase, in ossequio al disposto dell'art 4, comma 5, lett. c), ultimo periodo, D.M. 55/2014.



Si perviene così al complessivo importo di euro 6.000,00, al quale vanno aggiunti il 15% per rimborso spese *ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, I.V.A. e C.P.A. come per legge.*

P.Q.M.

Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: Accoglie il ricorso *ex art. 28 St. Lav.* proposto dall'Organizzazione Sindacale DICCAP (Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali) della Provincia di Torino e pertanto:

1. Dichiarare la natura antisindacale della condotta posta in essere dal Comune di Borgaro Torinese, consistita nell'aver permesso al dott. Massimo Linarello, Comandante del Corpo di Polizia Municipale, di pubblicare sulla pagina Facebook del medesimo Comune uno scritto contenente i seguenti passaggi (suscettibili di ledere la credibilità e l'immagine del DICCAP):

- *“SCIOPERO POLIZIA LOCALE: LA LETTERA DEL COMANDANTE LINARELLO Dopo un giusto periodo di riflessione, credo che sia giunto il tempo anche per il Comandante di fare chiarezza su alcuni fatti che stanno interessando il Corpo di Polizia Locale. Anzitutto occorre ridimensionare lo stato di agitazione sindacale. L'attivazione dello sciopero è partito solamente da un sindacato autonomo di categoria rappresentativo di qualche iscritto all'interno del corpo. Nulla è pervenuto dalle storiche confederazioni sindacali”;*
- *“Mi permetto infine una considerazione sulle modalità di effettuazione della protesta sindacale. Ho assistito negli anni a varie forme di sciopero, ma non mi era mai capitato di vedere che una*



sola sigla sindacale, senza alcun contraddittorio con il Comandante, attivasse la stato di agitazione del personale di Polizia Locale senza aver verificato quanto presuntivamente affermato dai suoi iscritti (...) Nemmeno mi era mai capitato di vedere il mancato coinvolgimento, nemmeno informativo, delle storiche confederazioni sindacali. Questo lascia molto a cui pensare”,

con la precisazione che l'antisindacalità è consistita anche nel non aver rimosso lo scritto sopra citato a seguito della formale richiesta del DICCAP;

2. Conseguentemente:

- ordina al Comune di Borgaro Torinese di astenersi, per il futuro, da comportamenti analoghi a quello sopra descritto, cioè dal pubblicare sulla propria pagina Facebook o comunque sul suo sito internet “istituzionale” scritti lesivi della libertà sindacale del DICCAP;
- ordina al Comune di Borgaro Torinese di affiggere una copia del presente decreto nelle proprie bacheche per un periodo di trenta giorni;
- ordina al Comune di Borgaro Torinese di pubblicare il dispositivo del presente decreto, per un periodo di trenta giorni, sulla sua pagina Facebook e sul suo sito internet;

3. Condanna il Comune di Borgaro Torinese alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute dal DICCAP, che si liquidano in euro 6.000,00 per compenso professionale ex D.M. 55/2014, oltre al 15% per rimborso spese ex art. 2, comma 2, D.M. cit., I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Incarica la Cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti.

Ivrea, 7/5/2019



Il Giudice del Lavoro
(dott. Matteo Buffoni)

